

ORIGINALE

COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE

Spedita copia il _____ Prot.n. _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 del Registro

Seduta del 7/12/2000

OGGETTO: TRASPORTO CON AUTOBUS-APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI BOTRUGNO E SAN CASSIANO-DE TREMINAZIONI.-

PARERI EX ART. 49 comma 1, D.lgs.267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere : ☒ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO

Data 7/12/2000
Il Responsabile del Servizio
Dott. Maria Vita Marzotta

REGOLARITA' CONTABILE

Parere : ☒ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO

Data 7/12/2000
Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Oliviero Leuzzi

COMUNE DI BOTRUGNO

Pubblicato all'Albo Pretorio per gg.

15 consecutivi dal 14/12/00

al 29/12/00

Botrugno, 9/1/2001

SEGRETARIO

L'anno DUEMILA addì SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella sala delle Adunanze Consiliari della Sede in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria urgente di prima convocazione, si e' riunito il Consiglio Comunale. All' appello risultano :

MACCULI SILVANO	Sindaco	P	
DE NITRI PASQUALE		P	
BARONE PASQUALE		P	
LEUCCI MAURO		P	
VERGARI FRANCESCO		P	
MAGGIO SERGIO		P	A
COPPONE GIUSEPPE GIOVANNI		P	
MOSCATELLO RAFFAELE		P	
BENE GIANPIERO		P	
ROMANO EMILIO		P	
PUCE SILVANO		P	
BIASCO ANTONIO		P	
DE GIORGI MAURO		P	
POLINENO SILVANO		P	
SCHIATTINO GIACOMO		P	A
STEFANELLI ANTONIO		P	
NEGRO SALVATORE		P	

PRESENTI-15

ASSENTI - 2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA M. VITA MARZOTTA

E' presente l'assessore esterno Signor Adriano Stefanelli

Assume la presidenza il sig.MACCULI SILVANO

quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE

illustra il punto all'ordine del giorno.

Precisa che su sollecitazione di un cittadino di Botrugno e' nata la necessita' di approvare il regolamento comunale che disciplini l'istituzione del servizio di noleggio di autobus con conducente.

La bozza e' stata gia' predisposta dalla Regione Puglia in forza della L. n. 616/1977 ed e' stata sottoposta all'esame della Commissione comunale per i regolamenti, la quale ha espresso parere favorevole;

Sottolinea inoltre che il Comune di Botrugno per poter avere una licenza, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, deve attuare l'intesa con un altro Comune, territorialmente vicino.

che per questo il Comune di San Cassiano, con nota del 5-12-2000, prot. n. 3899, a firma del Sindaco, ha dichiarato la propria disponibilita' all'associazione con il comune di Botrugno, riservandosi di formalizzare l'intesa con provvedimento consiliare.

Invita, quindi, il Consesso ad esprimersi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la bozza di regolamento;

Richiamate:

- la l. n. 21 del 15 gennaio 1992;
- la L.R. n. 14 del 3 aprile 1995;

Considerato che lo schema di regolamento e' conforme allo schema tipo regionale, approvato dal C.R. del 5-03-1990, n. 1140;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1 - Di approvare il regolamento per i servizi di noleggio autobus con conducente, composto da n. 22 articoli, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2 - di determinare in n. 1 licenza comunale per l'esercizio di noleggio autobus con conducente nel territorio comunale di Botrugno e San Cassiano, stabilendo nel contempo che la licenza di noleggio e' attribuita al Comune di Botrugno;

3 - di trasmettere copia al Comune di San Cassiano, perche' formalizzi con un provvedimento consiliare l'intesa con il Comune di Botrugno;

4 - di inviare altresì copia della presente deliberazione al responsabile del servizio per i successivi adempimenti di competenza;

5 - di disporre che il presente regolamento, ad avvenuta esecutività, venga inserito nella raccolta dei regolamenti comunali.

COMUNE DI BOTRUGNO

=====

=====

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS
CON CONDUCENTE

=====

COMUNE DI BOTRUGNO

=====

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

ART. 1

Disciplina di servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità del D.L.vo 30.04.1992, n.285, istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:

- a) dal D.L.vo 30.04.1992, n.285;
- b) dal D.F.R. 16.12.92, n.495;
- c) dal D.M. 20.12.91, n.448;
- d) dagli articoli 86 e 121 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza n.773 del 18.06.1931, nonché dall'art.158 del relativo regolamento di esecuzione n.635 del 06.05.1940;
- e) dall'art. 85 del D.F.R. n.616 del 24.07.77;
- f) dai D.M. 18.04.77 e 14.01.1983;
- g) dall'art. 32 della legge 142/90;
- h) dalle disposizioni del presente regolamento, conforme allo schema tipo regionale, approvato con delibera del C.R. del 05.03.1990, n. 1140.

Il Consiglio Comunale adotta il presente schema-tipo di regolamento con proprio provvedimento da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale.

ART. 2

Determinazione del numero degli autobus da adibire al servizio

Il numero degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui al D.M. 18.04.77 e D.M. 14.01.83, viene fissato con delibera del Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio più rappresentative a livello nazionale, sulla base dei seguenti elementi:

- entità della popolazione residente nel territorio comunale
- entità della popolazione studentesca frequentante scuole site nel territorio comunale, frazioni comprese;
- attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive, sociali che si svolgono nel comune e zone limitrofe.

ART. 3

Domanda per esercitare il servizio

Per esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello degli autobus autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art.2.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle generalità, il richiedente deve specificare, il tipo e le caratteristiche dell'autobus che intende adibire al servizio e la ubicazione della rimessa disponibile.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificazione comprovante che il richiedente è provvisto dei requisiti previsti dal D.M. n.448 del 20.12.91;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, o certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della L. n.860 del 25.07.56, per l'attività di noleggio autobus;
- c) certificato penale;
- d) certificato di cittadinanza italiana;
- e) certificato di residenza o, per le società, certificato d'iscrizione e vigenza del Tribunale, comprovante la residenza del richiedente nel territorio della Reg.Puglia;
- f) documentazione dalla quale deve risultare l'esistenza nel Comune di un recapito a disposizione del richiedente;
- g) certificato di non fallenza o di vigenza, rilasciato dal Tribunale;
- h) copia autentica del certificato di abilitazione professionale (CAP) del richiedente valido per la guida di autobus in servizio di noleggio, di cui alla licenza richiesta;
- i) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- l) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- m) dichiarazione di impegno ad impiegare per la guida degli autobus, oltre il titolare, esclusivamente personale dipendente, regolarmente munito del certificato di cui al punto h);

- n) dichiarazione di impegno a non impiegare, per la guida degli autobus, personale affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- o) dichiarazione di non essere incorso negli ultimi 5 anni in provvedimenti di decadenza o di revoca di licenze di noleggio;
- p) documentazione di eventuali titoli di preferenza stabiliti dall'art.4 del presente regolamento.

L'interessato, se trattasi di ditta individuale, può sostituire le certificazioni di cui ai punti d), e), f), l), m), n) ed o) con la dichiarazione resa sotto la propria responsabilità a norma dell'art.2 delle legge n.15 del 4/1/1968.

Per le società non sono richiesti i documenti di cui alle lettere c-d-h-i-l.

ART. 4

Titoli preferenziali

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di noleggio:

- 1) il possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del richiedente, quali:
 - a) l'esercizio di autoservizi in concessione;
 - b) documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto di persone;
 - c) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - d) l'organizzazione aziendale.
- 2) in caso di parità di titoli, costituisce titolo preferenziale la residenza nel Comune o altri elementi ritenuti validi dalla Commissione di cui all'art.5, che dovrà comunque fissare preventivamente appositi criteri di valutazione dei titoli preferenziali per la formazione della graduatoria.
- 3) qualora nel Comune risieda ditta munita di una autorizzazione extracontingente per il servizio di noleggio con autobus, rilasciata da un Ufficio Provinciale M.C.T.C., la stessa ha diritto di preferenza per l'assegnazione di una licenza di tipo equivalente, che sostituisce la predetta autorizzazione; il Comune nel rilasciare la licenza dovrà verificare l'avvenuta revoca dell'autorizzazione extracontingente da parte del competente Ufficio Provinciale M.C.T.C..

ART. 5

Assegnazione delle licenze

Le licenze comunali di esercizio per il servizio di noleggio sono assegnate dalla Giunta Comunale.

L'assegnazione delle licenze viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art.4 da apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale, composta dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente e da due rappresentanti del Comune, con la partecipazione delle organizzazioni del settore autonoleggio con autobus.

ART. 6

Rilascio ~~della~~ licenza

In esecuzione della delibera di Giunta di assegnazione, di cui al precedente art. 5, il Sindaco rilascia per ogni autobus, ammesso al servizio, la rispettiva licenza che deve indicare il numero di targa, il tipo e caratteristiche dell'autobus a cui si riferisce.

Per ottenere il rilascio della licenza l'assegnatario della stessa dovrà sottoporre alle verifiche di cui al successivo art. 12 l'autobus da utilizzare.

Successivamente deve esibire al Comune, entro e non oltre 120 giorni dalla data di notifica dell'assegnazione, il documento di circolazione dell'autobus medesimo e la licenza di polizia Amministrativa di cui all'art. 86 del T.U.L. di P.S. 18.06.31 n. 773, nonché copia della polizza e relativa quietanza di pagamento del premio per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli prevista dalla L. 24.12.1969 n. 990 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 120 giorni ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autobus per cause a lui non imputabili.

ART. 7

(Cause di impedimento al rilascio della licenza)

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio di noleggio autobus con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa almeno in uno dei Comuni nei quali l'impresa esercita l'attività e comunque nell'ambito della Provincia cui appartiene il Comune che rilascia la licenza;
- b) l'esistenza di procedimenti o di provvedimenti, a carico del richiedente la licenza, per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956 (Legge antimafia);
- c) l'essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale di durata superiore a 6 mesi;
- d) l'essere incorso negli ultimi cinque anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

ART. 8

(Durata della licenza)

La licenza comunale di esercizio ha la durata di anni cinque ed è rinnovabile, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 11.

ART. 9

(Trasferibilità della licenza)

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del suo rilascio o ultimo trasferimento salvo il caso di morte del titolare di impresa individuale o in ogni caso di cessazione di attività.

Il trasferimento della licenza deve comunque essere subordinato all'assenso della Giunta Comunale che viene rilasciato previo accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti necessari per l'esercizio della attività ai sensi degli artt. 3 e 7.

Nel caso di morte del titolare di impresa individuale, gli eredi continuano a disporre della licenza per la durata massima di un anno dal decesso; entro tale termine gli eredi possono intestare a proprio nome o trasferire a terzi la licenza nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2° del presente articolo, pena la decadenza della licenza stessa. Nel caso di cessazione dell'attività prima dei tre anni, per ottenere l'assenso al trasferimento di licenze, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2° del presente articolo, il titolare delle licenze stesse deve produrre certificazione della C.C.I.A.A. attestante la sua cancellazione per l'attività di noleggio dal registro delle ditte o dall'albo delle imprese artigiane.

ART. 10

(Sospensione della licenza)

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a mesi sei nei casi di infrazioni non passibili di revoca o di decadenza derivanti da infrazioni a norme di legge o di regolamento.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

Il comune dovrà dare contemporaneamente notizia all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

ART. 11

(Decadenza e revoca della licenza)

La licenza comunale di esercizio viene dichiarata decaduta o revocata dalla Giunta Comunale sentite le organizzazioni di categoria nel settore autonoleggiatori.

La decadenza viene dichiarata nei casi che seguono:

- a) per mancata ottemperanza da parte del richiedente la licenza a quanto disposto dall'art. 6;

- b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
- c) per fallimento del titolare;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti colposi e non colposi, a pena restrittiva della libertà personale del titolare della licenza, superiore a sei mesi;
- e) per cessione della proprietà dell'autobus, senza che lo stesso venga sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 9.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione dell'autobus.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'attività;
- b) se l'attività viene svolta da altri che non sia il titolare della licenza, o da personale da esso dipendente, secondo le norme richiamate al punto m) del quinto comma dell'art. 3;
- c) quando l'attività non risulti svolta nel rispetto degli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide, ivi compreso quello relativo alle revisioni e verifiche degli autobus previste dall'art. 12;
- d) quando il titolare della licenza abbia presentato la sua opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera agricola o anche quando le stesse azioni siano compiute dai dipendenti con il benessere del titolare stesso;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- f) quando l'impresa titolare di licenza di noleggio utilizza l'autobus per effettuazione di pubblici servizi di linea pur non essendone concessionario;
- g) per interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore o a preventiva autorizzazione comunale;
- h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da due successive diffide al titolare della licenza.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione dell'autobus.

ART. 12 * ✓

(Verifiche e revisioni degli autobus)

Gli autobus sono sottoposti prima della ammissione al servizio a verifica da parte dell'apposita commissione comunale di cui all'art. 5.

Detta commissione accerta la rispondenza degli autobus alle caratteristiche contenute nella licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti agli Uffici della Motorizzazione Civile.

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli autobus adibiti al servizio di noleggio devono essere sottoposti a visita da parte della predetta commissione comunale al fine di verificare il permanere dei requisiti per i quali fu rilasciata la licenza, previa esibizione della carta di circolazione dell'autobus dalla quale dovrà risultare l'esito regolare della revisione da parte del competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. effettuato nell'anno precedente. Nella stessa occasione la Commissione accerterà anche che l'impresa sia in regola con il pagamento dell'assicurazione per la Responsabilità Civile.

Dei risultati della visita, la Commissione dovrà dare comunicazione al Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 13

(Sostituzione degli autobus)

Il titolare di licenza che intende sostituire l'autobus adibito al servizio di noleggio deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune, sottoponendo il nuovo autobus a verifica da parte della Commissione di cui all'art. 5. Successivamente, ottenuta la predetta autorizzazione, esibirà al Comune la carta di circolazione del nuovo autobus, per l'annotazione sulla licenza, da parte del Comune stesso, del numero di targa e del tipo di autobus, in sostituzione di quello precedente che verrà contestualmente annullato.

ART. 14

(Cronotachimetro)

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo secondo le indicazioni della legge 13.11.1978 n. 727.

ART. 15
(Tariffe)

Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, le tariffe minime vengono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale; sono di norma soggette a revisione annuale e vengono approvate dalla Regione e depositate presso i competenti uffici dell'Assessorato Regionale ai Trasporti e presso i Comuni. I titolari delle licenze hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle autorimesse e a disposizione dell'utenza negli autobus le tabelle tariffarie. La commissione di cui all'art. 5 ha il compito di verificare l'applicazione delle tariffe minime.

Qualora la Commissione riscontri irregolarità nella applicazione delle tariffe minime, provvede a richiamare il titolare della licenza.

Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca della licenza ai sensi del 4° c. punto c dell'art. 11. In tal caso la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

ART. 16
(Divieto per gli autobus di stazionamento
su aree pubbliche)

E' fatto divieto di stazionare con autobus da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

ART. 17
(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o concessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente. Fanno carico ai conducenti degli autobus le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autobus.

ART. 18

(Obblighi per i conducenti degli autobus
e per i titolari delle licenze)

I conducenti degli autobus in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

- a) conservare costantemente nell'autobus i documenti di circolazione e copia autentica della licenza di noleggio relativa all'autobus ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente.

I titolari delle licenze hanno l'obbligo di:

- a) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di recapito e di rimessa;
- b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 15.

ART. 19

(Divieti per i conducenti degli autobus)

Ai conducenti degli autobus da noleggiare è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autobus persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autobus;
- c) deviare di loro iniziativa il percorso definito all'atto del noleggio dell'autobus, salvo che provata causa di forza maggiore lo richieda;
- d) chiedere per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri;
- e) interrompere il servizio iniziato, salvo richiesta da parte del noleggiante o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Le violazioni a quanto prescritto dagli artt. 18 e 19, riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione, possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 10 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART.20
(Infrazioni)

Oltre quanto previsto per i casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza comunale, tutte le altre infrazioni sono punite ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti in materia.

ART. 21
(Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali)

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva della regione Puglia, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.

ART.22
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.L.vo 30.04.92, n.285 e del D.P.R. 16.12.1992, n.495, alla legge comunale e provinciale e alle norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Del che si e' redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DE MITRI PASQUALE

MACCULI SILVANO

DOTT. MARIA VITA MARZOTTA

Il presente atto e' stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/12/2000 ai sensi dell'art.124, comma 1 dell'R.D.lgs. 267/2000.

Botrugno, 14/12/2000

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO

Dott. Maria Vita Marzotta

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

☒ che la presente deliberazione :

su conforme attestazione del Messo Comunale e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/12/2000 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.lgs.267/2000;

!_! e' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____, per il controllo preventivo di legittimita

☒ che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 24/12/2000 :

!_! perche' dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

☒ per compiuta pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.lgs.267/2000.

!_! decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. :

!_! dell'atto (Art. 134, comma 1, D.lgs. 267/2000).

!_! dei chiarimenti e elementi integrativi di giudizio richiesti

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

!_! avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimita' (Art.134, c.3, Dlgs 267/2000) provv. n. _____ in data _____, Prot. _____ Sez. _____

Che la presente deliberazione e' stata annullata dal CO.RE.CO. con provvedimento n. _____ del _____ Prot. _____ Sez. _____

Botrugno, 24/12/2000

24/12/2000



IL SEGRETARIO

Dott. Maria Vita Marzotta

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la decisione tutoria emessa in merito al presente atto e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di sette giorni dal _____ al _____.

Botrugno, _____

IL SEGRETARIO CAPO